

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 222

Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

Il C.N.F. si trova ad esaminare il ricorso proposto contro la decisione del COA di Bologna, che infliggeva sanzione disciplinare ad un Collega.

In particolare, il Collega nei propri motivi di doglianza sottolineava come la decisione resa dal COA veniva sottoscritta da un Consigliere Segretario che, tuttavia, non aveva partecipato alla riunione in seno alla quale la decisione era stata assunta.

Nel rilevare, la nullità de quo, tuttavia, il C.N.F. ha cura di specificare che l’annullamento (o, meglio la declaratoria della nullità) della decisione del COA – in rito – non consuma il potere di riesaminare – nel merito – i fatti. Il Procedimento, dunque, regredisce alla fase immediatamente precedente la rilevata nullità per ogni opportuna determinazione. Non si verifica, in sintesi, un’ipotesi di violazione del principio del “ne bis in idem” valido anche in ambito disciplinare.

Naturalmente, medio tempore, l’introduzione dei CDD imporrà la trasmissione al CDD competente per territorio.